
**Impignorabili gli animali da compagnia:
ecco il nuovo art. 514 c.p.c. (Legge 221/2015)**

L'art. 77 della legge n. 221 del 28.12.2015¹, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.1.2016, ha modificato l'art. 514 c.p.c., introducendo anche gli animali (numeri 6 bis - 6 ter) tra i beni mobili assolutamente impignorabili.

Si riporta di seguito il testo del nuovo art. 514 c.p.c., contenente i numeri 6 bis - 6 ter, appena introdotti.

Art. 514. Cose mobili assolutamente impignorabili. -

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4².

5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

¹ Denominata "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

² Numero abrogato dalla Legge 52/2006.